REGOLAMENTO (CEE) N. 1787/89 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 1989

relativo all'apertura e alla modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per le giovenche e vacche diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, la Comunità economica europea si è impegnata nell'ambito del GATT (accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio) ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 20 000 capi al dazio del 6 % ; che in uno scambio di lettere con l'Austria, in data 21 luglio 1972, la Comunità a titolo autonomo si è impegnata ad aumentare il volume del contingente tariffario in questione da 20 000 a 30 000 capi ed a ridurre il dazio contingentale dal 6 al 4 % ; che nel frattempo questo volume a titolo autonomo è stato portato a 38 000 capi ; che, in conformità all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria nel settore dell'agricoltura, del 14 luglio 1986, approvato dalla decisione 86/555/CEE (1), il volume di questo contingente è stato portato a 42 600 capi a partire dal 1° luglio 1986 ; che è pertanto necessario aprire il contingente tariffario precitato per il periodo dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990, al dazio del 4 % e per un volume pari a 42 600 capi ; che tuttavia in virtù dell'articolo 282 dell'atto di adesione, la Repubblica portoghese è autorizzata a differire fino all'inizio della seconda tappa l'applicazione progressiva all'importazione delle preferenze concesse in modo autonomo o convenzionale dalla Comunità a determinati paesi terzi ; che conviene controllare che gli animali importati non vengano macellati per un certo tempo ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori al contingente, nonché l'applicazione senza interruzione del dazio contingentale a tutte le importazioni degli animali in questione fino all'esaurimento del contingente ; che occorre prendere le misure necessarie per garantire un'efficace gestione del contingente tariffario, la quale tenga conto dell'esigenza di rispettare il carattere comunitario di detto contingente, prendendo in considerazione gli elementi specifici del commercio di questi animali ; che, a tal fine, occorre prevedere l'attribuzione, da parte della Commissione agli Stati membri richiedenti, dei volumi necessari a coprire le importazioni reali, secondo una procedura da definire, adeguata dal punto di vista economico ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti nell'unione economica Benelux e da questa rappresentati, e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1989 al 30 giugno 1990, il dazio applicato all'importazione degli animali enumerati in appresso è sospeso nella Comunità, ad eccezione del Portogallo, al livello e nel limite del contingente tariffario comunitario indicato a fronte :

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)
09.0002	ex 0102 90 10 ex 0102 90 31 ex 0102 90 33	Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna : razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza chiazzata del Simmental e razza del Pinzgau	42 600 capi	4

2. Nei limiti di detto contingente, il Regno di Spagna applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione.

3. Ai fini del presente regolamento vengono considerati come non destinati alla macellazione i succitati animali che non vengono macellati entro quattro mesi dal giorno della loro importazione.

Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati mediante un attestato di un'autorità locale recante le ragioni che hanno motivato la macellazione.

4. Il volume del contingente di cui al paragrafo 1 è suddiviso in due quote semestrali di 21 300 capi ciascuna,

(1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 57.

la prima a copertura delle importazioni effettuate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1989, la seconda riservata alle importazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 1990.

Articolo 2

1. Ciascuna quota di cui all'articolo 1, paragrafo 4, è suddivisa in due parti.

La prima, corrispondente al 90 % del totale, vale a dire a 19 170 capi, è riservata agli importatori tradizionali che possano comprovare di aver importato animali oggetto del contingente tariffario in questione negli ultimi tre anni o, per quanto riguarda la Spagna, negli ultimi due anni.

La seconda, pari al 10 % del totale, vale a dire a 2 130 capi, è riservata agli altri importatori.

2. La ripartizione dei 19 170 capi tra i vari importatori è effettuata in proporzione alle importazioni precedenti nei tre anni considerati, mentre la ripartizione dei 2 130 capi è effettuata in proporzione alle domande di partecipazione presentate dagli importatori. In quest'ultimo caso, le domande che dessero luogo ad un titolo di partecipazione per un quantitativo inferiore a cinque capi non sono prese in considerazione.

3. I capi aventualmente non richiesti e non attribuiti nel quadro di una delle parti di cui al paragrafo 1, in un periodo determinato, sono automaticamente trasferiti all'altra parte.

Articolo 3

1. Le domande di partecipazione a ciascuna quota e parti del contingente tariffario devono essere presentate alle autorità competenti degli Stati membri, secondo le modalità ed entro i termini da questi stabiliti, eventualmente corredate della documentazione comprovante le importazioni precedenti.

Tali autorità trasmettono alla Commissione i dati raccolti, entro il 10 luglio per la quota che inizia il 1° luglio e entro il 20 dicembre per la quota che inizia il 1° gennaio, in particolare :

— il numero di richiedenti ed il numero di capi richiesti, per ciascuna categoria di importatore ;
— le importazioni precedenti effettuate da ciascun richiedente nell'ambito dei 19 170 capi riservati agli importatori tradizionali.

2. La Commissione comunica agli Stati membri, rispettivamente entro il 15 luglio ed il 25 dicembre 1989, il numero di capi attribuiti a ciascun richiedente, eventualmente sotto forma di percentuale della domanda iniziale.

3. Sulla base di questi dati, gli Stati membri rilasciano ai richiedenti un titolo di partecipazione nel quale è indicato il numero di capi e la durata di validità del titolo, valido fino al 31 dicembre 1989 per la prima quota e fino al 30 aprile 1990 per la seconda.

I titoli, il cui modello è stabilito dagli Stati membri, è rilasciato previo deposito di una cauzione di 10 ECU per ogni capo, la quale sarà svincolata non appena il titolo sarà restituito all'organismo d'emissione, con le annotazioni delle autorità doganali che hanno constatato l'importazione dei capi in questione.

I titoli di partecipazione non possono essere ceduti e danno accesso al contingente tariffario unicamente se sono stati intestati allo stesso nome che figura sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano.

Alla cauzione di cui al secondo comma si applicano le norme previste dal regolamento (CEE) n. 3719/88 (1) per lo svincolo o l'incameramento della cauzione relativa ai titoli di importazione.

4. Le quantità indicate nei titoli di partecipazione che non sono state eventualmente utilizzate al 31 dicembre 1989, o rispettivamente al 30 aprile 1990, formano oggetto di un'ultima attribuzione, riservata agli importatori interessati che hanno già utilizzato interamente le possibilità loro concesse nei due periodi, secondo modalità uguali a quelle sopra descritte.

A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 maggio 1990, il numero di capi che non sono stati effettivamente utilizzati al 31 dicembre 1989 e al 30 aprile 1990, nonché i dati di cui al paragrafo 1, secondo comma. La Commissione fissa le nuove percentuali di partecipazione per ciascuna categoria e le comunica al più tardi entro il 15 maggio 1990 agli Stati membri che rilasciano i titoli di partecipazione ai richiedenti, alle medesime condizioni di quelle stabilite al paragrafo 3, con una durata di validità che non può in alcun caso superare la data del 30 giugno 1990.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni per riservare il beneficio del contingente tariffario in questione agli animali che soddisfano le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente tariffario in questione.

3. Il grado di utilizzazione di detto contingente viene rilevato in base alle importazioni presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1989.

(1) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. ROMERO HERRERA